PROLUSIONE LETTA IL 20 NOVEMBRE 1865 DALL'AVV. FRANCESCO...

Francesco Carrara

PROLUSIONE

LETTA IL 20 NOVEMBRE 1865

DALL' AVV. FRANCESCO CARRARA

Prof. di diritto criminale nella R. Università di Pisa, socio corrispondente dell' Accademia di legislazione di Tolosa, e Deputato al Parlamento Italiano

---

SE L' UNITÀ SIA CONDIZIONE DEL GIURE PENALE

LUCCA

TIPOGRAFIA DI B. CANOVETTI

1865

PROLUSIONE

LETTA NELLA R. UNIVERSITÀ DI PISA

ALL'APERTURA DELL'ANNO ACCADEMICO 1865-66

SE L'UNITÀ SIA CONDIZIONE DEL GIURE PENALE

Se come primario od unico fondamento del giure punitivo si accogliesse il principio dell *assoluta giustizia,* noi ci troveremmo condotti per logica necessità ad una conseguenza ingrata, ma irrecusabile. E tale conseguenza sarebbe la proclamazione di questa verità dolorosa, fra tutte le legislazioni penali del mondo civile una forse su cento trovarsi meritevole di essere riputata *giusta,* tutte le altre essere invece radicalmente viziose e illegittime. L'assoluto principio di una suprema legge di *retribuzione* dominatrice della umanità, per virtù della quale l'uomo che fa bene in questo terreno pellegrinaggio debba incontrar bene, e debba invece esser colpito dal male colui che male adopera la sua attività, e senza

dubbio una verità positiva, così sotto il punto di vista teologico, come sotto il punto di vista filosofico. Lo è sotto l'aspetto teologico, perchè riconosciuta la esistenza di un Dio creatore dell'universo, non potrebbe quel postulato negarsi senza negare alla Divinità i suoi precipui attributi, la bontà, la sapienza, la potenza. Lo è sotto l'aspetto filosofico, perchè una suprema legge morale direttrice della umanità può solo negarsi da colui che disconosciuta affatto la natura ragionevole dell'uomo, vagheggi l'iperbole di una completa assimilazione di lui con la comune dei bruti.

Ma se quel postulato è una verità positiva, lo accettano però come base della ragione di punire è vizioso e fallace. Ponete infatti che il giure penale altro non sia tranne una forma particolare di attuazione di quella suprema legge della giustizia assoluta; ponete che la legittimità del diritto che arrogasi la società d'infliggere al delinquente un doloroso castigo si adagi tutto sul sommo principio della *retribuzione*, chiaro si scorge che il principio della retribuzione immediatamente addiviene il supremo criterio della misura nella penalità. Questa è forza di logica, e perciò non può mai venir meno. L'idea di principio moderatore è un contenuto inseparabile dell'idea di principio fondamentale, perchè ciò in cui sta la *ragione di essere* di una cosa impera che sia doveroso tuttociò che a quella ragione di essere esattamente risponde; e che sia invece vizioso per difetto ciò che la ragione di essere

non adegua: è vizioso per eccesso ciò che la oltrepassa onche di un atomo: e il difetto come l'eccesso nella distribuzione della pena esprimono del pari inevitabilmente un'ingiustizia, poichè col primo non si compie il debito della retribuzione, e col secondo si soverchia per illegittimo arbitrio. Correndo dunque sulla linea che procede da cotesto cardine sarebbero imperfette tutte le leggi penali che ad un dato maleficio non irrogano precisamente quel male che il principio della retribuzione vorrebbe, e sarebbero tiranniche per opposto quelle leggi che infliggono al colpevole un male eccedente quello che rappresenta la retribuzione dovuta al male da lui commesso e la meritata sua *espiazione*.

A cotesto vizio tentarono invano di riparare gli eclettici aggiungendo al principio fondamentale cercato da loro nella assoluta giustizia, un secondo principio (quello della difesa) che dissero limite del giure penale. Ma se con ciò provvidero al secondo vizio, non provvidero altrettanto al primo; poichè rimase a chiarire come mai quando il loro principio fondamentale dello giustizia esigeva al male commesso una retribuzione di dieci potesse la società per il bisogno della difesa irrogare uno di quindici, cioè un male di un terzo maggiore oltre quello che voleva la retribuzione morale. La difesa come *limite* potrà dare ragione del perchè ad un male meritevole di una retribuzione di dieci si possa solo irrogare dalla società un male di cinque, perchè

di più non ne dimanda il bisogno della *difesa*, e quel di più non inflitto dalla società deve rilasciarsi alla mano sapiente del supremo giudice che ne è solo infallibile distributore: finquì la difesa giuocherà come *limite*. Ma quando si vuole giustificare lo scambio opposto, e mostrare legittimo per causa dei bisogni sociali il fatto frequentissimo di un castigo di dieci inflitto ad un male morale di cinque, si falsa la stessa formula adottata, si rinnega il vero concetto di *limite*, il quale se permette si resti addietro non mai può senza controsenso imporre o permettere che si oltrepassi ciò che sarebbe richiesto dal principio, a cui quello non deve essere che un confine, un puro ostacolo, una forza destinata a trattenerlo; giammai destinata a spingerlo e ad aumentarne l'impulso. Tostochè alla ragione della *difesa* si accorda la potenza di spingere la pena oltre il debito della retribuzione, il principio della difesa cessa tosto di essere un limite, e diviene inevitabilmente l'unico principio fondamentale se non altro in rapporto a quel più di punizione che il cardine della giustizia assoluta, e la ragione della retribuzione o espiazione non dimanderebbe altrimenti. Ciò è d'intuitiva evidenza.

Or bene, lo diceva che se fermi nel non riconoscere al giure punitivo altra base della sua legittimità tranne il sommo principio della retribuzione, ossia l'assoluta giustizia, la conseguenza che ne verrebbe tosto sarebbe quella di mostrare la maggior parte dei codici penali del mondo

civile inevitabilmente viziosi. Nè potrebbe essere altrimenti, perchè l'unità del principio assoluto bisogna che porti alla costante unità nel suo svolgimento; e quando si assume a cardine un principio astratto come la giustizia assoluta, che non subisce l'influsso delle condizioni modificative di tempo e di luogo, è intuitivo che lo svolgimento di tale principio deve essere uguale e costante in tutti i tempi e in tutti i luoghi.

Se il male irrogato dalla società al delinquente in pena del suo misfatto deve essere la retribuzione del male che egli ha ad altri inferito, e rappresentarne l'adequata espiazione (giusto finchè serba cotesta obbedienza alla sua ragione d'essere, ingiusto quando la dimentica) bisogna concluderne questa verità positiva che non può esservi nelle diverse città alcuna variante nella pena senza che in un senso o nell'altro venga offesa giustizia. Con qual ragione il francese subirà per l'omicidio la galera a vita, un alemanno subirà la detenzione per venti anni, per soli dodici anni un toscano? Forse la vita del toscano val meno di quella dell'alemanno, e questa val meno di quella del Gallo? Certo nessuno vorrà dir ciò poichè la legge di uguaglianza proclamata da Cristo e suggellata col divino suo sangue, respinge come barbarica bestemmia qualunque idea di prevalenza nel valore di uno vita umana sopra il valore di un' altra vito. Se dunque tutte valgono ugualmente le vite umane, uguale è il male recato dall'omicida in Russia, in Francia, in

Toscana, ed ovunque altrove. Uguale è dovunque la pravità morale del fatto. E se la pena è soltanto legittima in quanto rappresenta la retribuzione del male commesso, a male uguale non può senza ingiustizia rispondere pena disuguale. Dunque ogni disuguaglianza di punizione applicata a male uguale è una palpabile ingiustizia sia che nel senso del troppo per uno parte, sia che nel senso del poco per l'altra, venga a verificarsi. Io non so chi sarà colui che di questo conoscimento voglia forsi giudice incensurabile finchè Dio non rivela alla umana ignoranza la sua parola che sola contiene il vero oracolo della giustizia. Ma non cerco di ciò. Mi basta solo di sapere che ragionando sul principio della espiazione e della retribuzione, se giusta è la pena di dodici anni inflitta all'omicida toscano, ingiusta deve essere la pena perpetua inflitta al micidiale francese; perchè l'uguaglianza irrecusabile dei due mali recati dai due delinquenti rende impossibile trovare ragione della disparità finchè nell'unico principio della giustizia assoluta si cerchi la base della ragione di punire, ed il suo fine si faccia consistere nella espiazione.

Ragionando dunque su questo corso d'idee, al problema che mi sono proposto come argomento del mio presente discorso bisognerebbe rispondere in modo positivo: sì, l'unità è condizione indispensabile alla legittimità del giure penale. Ogni divergenza dall'unità è un errore, che o per imperfezione di forza repressiva, o per esor-

bitanza della medesima rende le leggi criminali generalmente viziose.

Ma noi non accettiamo eodesta soluzione del problema. Noi teniamo invece per buona la soluzione opposta: e pensiamo che niente al giure penale ed alla legittimità del suo svolgimento sia necessaria la condizione di unità nei diversi tempi e nei luoghi diversi. E alla dimostrazione di cotesto vero noi ci troviamo spontaneamente condotti dal principio che riconosciamo come l'unico fondamento della ragione di punire, il quale è per noi la *difesa*. Se non che quando noi usiamo la parola *difesa*, estrinsechiamo il concetto nostro con una formula sostanzialmente diversa da quella che comunemente si usò da cotesta scuola. Noi non poniamo come base del giure punitivo la *difesa sociale*, che noi pure teniamo come formula empirica e difettosa; ma bensì la *difesa del diritto*, che noi esprimiamo colla formula, *tutela della legge morale giuridica*. Il principio della difesa è vizioso, arbitrario, e fallace, se si esprime come generalmente si suole con le solite formule *difesa sociale*, difesa della società. Concepito in cotesta guisa bene incontra la censura che avverso lui si muoveva testè da quell'acuto ingegno dell'Haus nella sua confutazione di Franck; la censura cioè di non essere altro che il principio utilitario mascherato sotto altra denominazione. Espresso con siffatta formula il principio della difesa diviene relativo, perchè al giure penale assegna per base la costituzione dell'autorità civile; e riesce

incompleto perchè gli dà per fine il mantenimento dello stato, senza dare sufficiente ragione di quella e di questo. È una dimostrazione che sta in aria, anzichè poggiare sopra un postulato inconcusso: la sociabilità umana (verità incontrastabile e condizione imprescindibile della umanità) non basta a solo a rendere ragione della società civile alla cui difesa vorrebbe immolarsi il colpevole; essendo la umana sociabilità, che trova i suoi termini abili nelle condizioni di perfetta uguaglianza, una cosa affatto diversa dalla società civile, che ha per sua condizione essenziale la gerarchia, la obbedienza, la superiorità dell'uomo sull'uomo. Sta in questo l'ultimo e più importante problema trasvolato da molti; dare cioè ragione sufficiente dell'impero di un uomo sopra l'altro uomo. Laonde male si apposero coloro che dimostrata la sociabilità umana sul facile argomento dedotto dai bisogni fisici, morali, ed intellettuali della umanità, credettero con rapido scambio di avere compiuto la dimostrazione della società civile, e la ragione di essere dell'autorità nello stato.

Per il modo di vedere di cotesta scuola il concetto della società civile viene inconsapevolmente a identificarsi col concetto di una setta o di altra qualunque associazione particolare; e a lei attribuisce quelle prerogative e quella ragione di essere con cui si sostiene qualsiasi associazione costituita fra gli uomini per mero fatto del loro volere. La consociazione di parecchi cittadini in

una società segreta od in qualunque altra consorteria per un concorde volere, che liberamente si ordini fra i cittadini, ha naturalmente una oggettività sua propria che è tutta *fuori di* sè e fuori dei consociati. Simile oggettività varia secondo il diverso fine dell'associazione ma è sempre *esteriore* ed allora sta bene che siffatta consociazione configuri una personalità morale la cui vita e sussistenza sia fine alle azioni dei soci e ragione sufficiente di qualunque sacrifizio che loro si imponga. Il sodalizio ha per fine di allargare la sua potenza, e di chiamare al suo grembo gran numero di persone, di signoreggiare tutti coloro che non le appartengono, e farsi donna della cosa pubblica, vuoi nell'ordine religioso, vuoi nell'ordine politico, vuoi nell'ordine amministrativo. Ecco perchè la setta ha una esistenza sua propria come persona morale. Quando ai membri di una società particolare siffatta si è detto che un dato sacrificio bisogna si compia dagl'individui perchè ciò è necessario al mantenimento di quella società od all'ingrandimento e potenza della medesima, si è data con ciò una ragione più che sufficiente a persuadere i soci della legittimità di ciò che si chiede; perchè l'associazione essendosi costituita per il libero arbitrio dei componenti e per un determinato fine che da loro si guardò come un bene da conseguirsi, la sussistenza del corpo sociale, e lo avvantaggiamento dello essere morale diviene alla sua volta fine delle azioni dei consociati. E se la società civile potesse con-

siderarsi come il resultato di una convenzione spontanea stipulata dai cittadini, l'argomento correrebbe sullo stesso ordine di idee: voi avete voluto la società civile; la società civile per il suo mantenimento ha bisogno di farvi sopportare questo sacrifizio; dunque non potete ricusarvi a sopportarlo perchè volendo il fine avete implicitamente voluto i mezzi che sono indispensabili a conseguirlo. Ma la società civile non corre su cotesto ordine di idee.

La società civile non ha una oggettività esteriore tranne il caso eccezionale di guerra o difensiva od offensiva: ed è infatti in coteste circostanze eccezionali che la personalità dello stato o nazione si mostra pronunciatissima, prominente, e quasi staccata dagl'individui che la compongono. Quei primi filibustieri che dettero origine all'impero di Roma intesero nel gettare le fondamenta della loro città destinarla ad un allargamento indefinito da ottenersi mediante perpetua guerra contro tutti i vicini, finchè non fossero soggiogati; e fu perciò che la statolatria crebbe sì alta nella Romana Repubblica, appunto perchè quella società volontariamente creata erasi data un'oggettività esteriore le cui tradizioni non si spensero finchè non decadde la Romana potenza. È allora che lo stato può divenire un Saturno divoratore dei suoi figli per la propria conservazione; è allora che alla personalità dello stato si connette un diritto suo proprio, nel quale si sommergono tutti i diritti degl'in-

dividui consociati, e il sacrificio di questi a quello diviene una necessità politica che rende legittimo quanto è direttamente necessario alla conservazione sociale. Tranne però questo rapporto accidentale rispetto al quale il diritto punitivo non è più che una forza subordinata, la società civile si ripiega sopra sè medesima; e non ha altra oggettività tranne gl'individui che in lei si contengono. Allora non è concepibile una personalità dello stato corredata di diritti che siano indipendenti e diversi dai diritti dei consociati: o per meglio dire se fra cotesta personalità ed i consociati nasce un rapporto giuridico questo non porta nello stato altra configurazione tranne quella di *doveri*; perchè quelli che si chiamano diritti dell'autorità sopra alcuni cittadini altro non sono che il correlativo di altrettanti doveri verso altri cittadini, il diritto individuale dei quali si esercita dalla società non per ragione sua propria, ma come adempimento di un debito suo. Dalla eventuale collisione dei diritti dei consociati nasce il diritto supremo dello stato, e della autorità che lo regge, di farsi arbitro o giudice in quel conflitto. Ma il giudice che strappa dalla mano del debitore un oggetto per assegnarlo al creditore non esercita un diritto proprio del giudice; esercita il diritto del creditore che è suo dovere condurre per retta via al conseguimento del proprio fine. Tale collisione è necessario che si dirima da una supremazia: e di qui nasce la sola ragione per cui si giustifica questa soggezione del-

l'uomo all'uomo, che costituisce la supremazia dello stato, la quale è legittima unicamente perchè è l'unica protettrice possibile della libertà umana, e perciò non può esercitarsi che al solo fine della protezione del diritto. Raggiunge lo stato cotesta attuazione del diritto ora con la sola coazione diretta, ora eziandio col mezzo della coazione indiretta ossia del magistero punitivo. È dunque nella difesa del diritto, e non nella difesa dello stato, il solo primario fondamento, il vero cardine del giure punitivo. È la necessità della tutela giuridica la prima ragione che impone alla umanità la costituzione dello stato o società civile; la quale senza ciò non avrebbe la sua ragione di essere. È il DIRITTO, costituito da Dio per la legge morale giuridica imposta alla umanità, quello che investe le autorità terrene dei poteri che godono. Le autorità dello stato non hanno balìa di creare il diritto. Il diritto ebbe da Dio la sovranità assoluta della progenie umana. Di questa superiore potenza i Re, i legislatori, i senati, i comizi non sono che ministri esecutori, in una parola strumenti.

La formula *tutela giuridica* evita lo scoglio di farsi ministra del principio dispotico, come lo sarebbe e lo è stato troppo sovente la formula *difesa sociale*, ed evita nel tempo stesso di divenire uno strumento anarchico come accaderebbe della formula *difesa individuale*. Tutti i terribili risultamenti che seco trascina la formula della difesa sociale, e che ha dipinto con tanta verità e con sì vivi colori il venerato professore di

Gand, scompaiono quando a quella formula empirica se ne sostituisce un'altra che non ha sua radice nei fatti dell'uomo ma nella legge eterna di Dio. La difesa del diritto, ossia la tutela giuridica, non può mai condurre al sacrifizio dell'innocente, nè confondersi col funesto dettato *salus publica suprema lex esto*, perchè implica repugnanza e contradizione che il diritto si difenda conculcando il diritto oltre ciò che egli stesso richiede. Per eliminare quelle conseguenze non fa mestieri porre come base del giure penale il principio dell'espiazione: il quale gettandolo in un campo che non ha confini definibili dall'intelletto umano lo lascerebbe in sostanza alla balia dell'arbitrio. La espiazione è una conseguenzo del giure penale, come lo è la simpatia, la intimidazione, la emenda, la utilità; appunto perchè è nella suprema legge dell'ordine morale di convergere perpetuamente così al bene soprassensibile come al bene sensibile. Ma grande disparità intercede, come già notava quell'esattissimo ingegno di M. Ortolan, tra l'ottenere un risultamento mediante un fatto, ed il convertire simile risultamento nella esclusiva base e nella ragione di essere di codesto fatto.

La formula della tutela giuridica non è niente affatto eclettica. Se noi consentiamo ad estrinsecare il nostro concetto con la formula pratica — *fondamento* nella difesa del diritto e *limite* nella giustizia — ciò facciamo per meglio avvicinare le nostre idee alla comune intelligenza. Ma il con-

cetto sommo della tutela giuridica è uno ed inseparabile; perchè quando dicesi che la società civile ha il dovere di tutelare il diritto dicesi in genere che essa deve esercitare cotesta tutela ora ponendo in azione il magistero civile ora il magistero di buon governo, o il magistero penale, secondo il bisogno, o sia secondo ciò che comanda la necessità della difesa del diritto.

Ma quando si dice difesa del diritto o tutela giuridica si intende di esprimere un concetto universale che colpisce tanto il diritto del ferito che il diritto del feritore, e il diritto di tutti gli altri cittadini. Finchè la necessità di difendere il diritto universale esige la restrizione del diritto individuale del colpevole, la tutela giuridica autorizza la pena; e ove tale necessità è soddisfatta la tutela giuridica proibisce di andar oltre, perchè andando oltre si violerebbe il dovere di quella tutela in rapporto al diritto del colpevole che verrebbe menomato senza la ragione sufficiente, cioè senza il bisogno di tutelare il diritto negli altri. La necessità di difendere il diritto nel ferito (la sicurezza) e il diritto nei consociati (la opinione della sicurezza) impone alla società di ledere il diritto del feritore, privandolo in pena del maleficio della libertà o degli averi. Ciò è appunto l'effetto della collisione dei diritti. La lesione del diritto del feritore è legittima perchè è necessaria alla difesa del diritto dei più. Dunque essa è legittima finchè ricorre tale necessità, e non più oltre. Dunque la tutela del diritto dell'individuo

colpevole, la quale rientra nella tutela generale affidata alla società, limita sè medesima. Non è un limite che si attinga da un secondo principio differente, accattato, e non contenuto dal primo. È in questo la radice e la misura della potestà: e quando si dice misura si dice limite. Non è dunque duplice ma unico il principio della formula nostra. È la ragione di essere di una cosa che per legge ontologica ha in sè la ragione di non essere come necessario suo contenuto. Lo stesso cardine supremo che autorizza a punire finchè il bisogno del diritto dei molti prevale sul diritto dell'uno, è quello che impone di non punire quando il diritto dei molti essendo soddisfatto, è sparita la ragione legittima di menomare il diritto dell'uno. Il precetto stesso che dà impulso ad agire impone di cessar dall'agire quando si è obbedito alla ragion del precetto. Finchè s'impone di punire diciamo che la difesa è il fondamento, perchè alla tutela giuridica dei molti la pena è necessaria, quando s'impone alla pena di arrestarsi diciamo che la giustizia limita l'azione penale, perchè la tutela giuridica che è nell'interesse di molti non ha più la ragione di essere, ed invece la tutela giuridica che è nell'interesse dell'uno non permette che la pena corra oltre quello che vuole la sua ragione d'essere. La unica differenza che intercede fra caso e caso sta in questo che l'omissione nel punire quando avrebbe fatto mestiere nello interesse dei molti, offese il diritto in molti menomandone la difesa;

e nel secondo caso offese il diritto nell accusato, omettendo di tutelarlo (lo che era pure dovere dello stato) contro l' azione dello stato medesimo; il quale illecitamente ed arbitrariamente procedeva in opposizione al proprio mandato quando oltre il bisogno puniva: ed in ciò, se bene si guarda, offese ancora il diritto dei molti per la minaccia che viene a pendere anche sopra loro di una pena soverchia nella eventualità possibile di una caduta.

Nè punto ci cale, nel modo con cui si intende da noi la formula della difesa, di discutere se questa abbia a chiamarsi difesa *diretta*, o piuttosto difesa *indiretta*. A noi parve sempre impossibile tentativo quello di costringere nell una o nell altra di coteste formule il concetto della difesa. Quando volle giustificarsi la punizione col principio della difesa sociale diretta si cadde nell'assurdo di rendere ingiusta la pena inflitta contro il colpevole divenuto impotente a ripetere il maleficio: quando volle giustificarsi col principio della difesa sociale indiretta si rese indifferente che fosse punito o l'innocente o il colpevole. Ma la tutela giuridica evita entrambo gli scogli. La tutela giuridica abbraccia un orizzonte senza confini. O si difenda in uno o in tutti i consociati, o si difenda avverso l'uno od avverso gli altri, o si difenda con azione diretta o con azione indiretta, il DIRITTO che si protegge rende sempre legittimo l esercizio della tutela. Può coartarsi nel pensiero di una difesa diretta la funzione del

magistero civile: ma nel magistero penale i due modi di azione sono per necessità della cosa simultanei ed inseparabili. La pena considerata come necessaria sanzione della legge morale giuridica esercita la sua forza fisica sul condannato, e contemporaneamente la sua forza morale su tutti, e così con mirabile convergenza risponde da ogni lato alla protezione del diritto.

Premesso ciò torniamo al nostro argomento. Assunta come base del giure punitivo la tutela giuridica nel concetto che abbiamo spiegato, è evidente che l'unità assoluta non può esser condizione del giure punitivo. Sebbene infatti il giure punitivo riposi per cotal guisa sopra un principio assoluto e impreteribile, quale è il DIRITTO, pure la difesa del diritto ha per condizione dei vari suoi modi di estrinsecazione le circostanze che possono renderne o no necessaria la funzione della difesa puramente coattiva o puramente preventiva (magistero civile e magistero di buon governo) od ancora la difesa in via di sanzione o repressione (magistero penale). Dei pari si scorge che per siffatte circostanze esteriori la necessità di cotesta difesa per cui si legittima la pena può esigere una repressione più energica o meno energica. Dal che ne avviene che a seconda delle condizioni dei tempi o dei luoghi, dei costumi, della sensibilità fisica e morale, e della civiltà dei diversi periodi e dei diversi popoli, può all'identico maleficio, che sotto il rapporto del male recato non offre varietà ne potrebbe of-

frirla sotto il punto di vista della espiazione, possa in un tempo e in un luogo bastare repressione minima, laddove questa sarebbe in altre condizioni insufficiente o soverchia. Per tal guisa si comprende la verità di quella sentenza che già vergava l'illustre Centofanti, cioè che il diritto penale fino ad un certo punto è una scienza, ed oltre cotesto punto diviene un'arte. È una scienza (perchè riposa sopra regole assolute ed immutabili) finchè indaga la somma ragione di punire, e determina la respettiva quantità dei malefizi, e le condizioni della imputabilità, e le graduali proporzioni della medesima secondo le differenti forze costitutive dei delitti. È una scienza finchè volge lo sguardo ai procedimenti penali per proscriverne taluni come illogici o come barbari, o come contrari al libero svolgimento della difesa dell'innocente. È una scienza quando facendosi a contemplare i diversi mali che dal legislatore si vogliono infliggere come pena al colpevole, ne proscrive taluni o perchè inutilmente crudeli o perchè avversativi alla suprema legge della morale. Finqui desso è una scienza: e poichè si ispira a dei principii assoluti, non può per volger di tempi o per mutar di luoghi o costumi, variare di un atomo i dettati suoi. Non può esservi nè paese nè secolo in cui la tortura cessi dall'essere un mezzo disumano e stolto, e sempre malsicura guarentigia del raggiungimento del vero: non può esservi nè paese nè secolo ove non sia irragionevole e barbaro negare ad un accusato il diritto della difesa, o

concedere al difensore una mera apparenza di libertà negandogli i mezzi di far valere le sue ragioni: non può esservi nè paese nè secolo ove il suggesto non sia abominato, e dove non sia dovere di restringere la custodia preventiva entro i più stretti confini possibili. Ma quando poscia scendendo alle applicazioni concrete viene il giure punitivo a considerare se nel paese al quale vuole dettarsi la legge risponda a certi fatti leggermente dannosi una commozione politica da meritare che pongasi in movimento il magistero penale; o se piuttosto, mancando questa, provvegga bastantemente a simili fatti il magistero civile, o il magistero di buon governo: quando i procedimenti penali accomoda al grado d'istruzione e coltura del popolo che deve reggere: quando nello stabilire la quantità e talvolta ancora la specie del male da irrogarsi come gastigo, esamina la sensività, le abitudini, le condizioni economiche, ed in generale i costumi e le opinioni delle genti che vuol governare: in tutto ciò esso diventa un'arte. Nella prudenza e nelle osservazioni sperimentali forza è che cerchi la luce che deve guidore i suoi passi. Una folla di circostanze esteriori concorrono a darle consiglio, ed i principii sommi, ai quali per sempre si deve ispirare, rimangono indifferenti sulla forma di applicazione, purchè la non sia sostanzialmente in opposizione con loro.

È chiaro da ciò che per opinione nostra il decidere, a modo di esempio, se la complicità o l'at-

tentato debbano punirsi alla pari della consumazione del delitto, non dipende dalle condizioni dei luoghi e dei tempi; non ne dipende il cercare in genere se l'età, il sesso, l'ebbrezza, l'impeto degli affetti debbano o no minorare la imputazione: non ne dipende il decidere se possa o no un cittadino costringersi per via di tormenti a far dichiarazioni consentanee al desiderio del giudice; nè lo stabilire se debba accordarsi al reo cognizione degli atti, o condannare per sospetti, o costringere il padre a deporre nella causa del figlio, ed altre simili cose: non ne dipende finalmente il decidere se possono o no irrogarsi certe pene demoralizzatrici dell'uomo, nè in generale se possa lecitamente infliggersi un male superiore al bisogno della tutela giuridica. Queste ed altre consimili decisioni hanno la ragione loro nella legge stessa di natura, e nella suprema legge morale inalterabile per tutti i secoli e per tutti gli spazi della vita terrena. Che se in ordine ad alcuni di tali punti fu un tempo ed è tuttavia divergenza fra i legislatori delle diverse nazioni, ciò non toglie che alcuni di loro non fossero e non siano nella via deplorabile dell'errore. Potrà disputarsi secondo il variare delle opinioni scientifiche se l'errore stia dall'uno o dall'altro lato, e lungamente durarsi cotesto conflitto per la tenace adesione degli uomini ai propri pensieri. Ma ciò che io tengo per fermo si è, che dall'uno o dall'altro lato deve stare l'errore, perchè la soluzione del problema dipende da principii assoluti sui quali in-

mobili come scoglio in faccia all'onda che passa, non possono le religioni, i climi, le abitudini delle diverse genti, avere influsso nessuno.

Non così nella seconda parte dello svolgimento del giure penale che sopra ho notato. L'esilio, la privazione dei diritti civili, la pena pecuniaria possono esser mali più o meno sentiti dai diversi popoli secondo le respettive condizioni politiche, morali, od economiche: la detenzione sotto certa forma può affliggere con diversissima proporzione l'uomo del nord e l'uomo del mezzogiorno, certi mali intollerabili ad un popolo eminentemente civile, possono essere richiesti dalla selvatica rozzezza di altre popolazioni. Niente vi ha qui di assoluto, purchè i sommi principii del giure fondamentale si rispettino. E così avviene che in tutti i codici contemporanei si scorgono varietà in certe forme di punizione, nella loro quantità, nella loro durata, nella loro applicazione a diversi generi di malefizi; senza che perciò possa dirsi che l'una o l'altra di tali legislazioni pecchi sia per eccesso, sia per difetto. Ed ecco sparita quella conseguenza dolorosa che noi ci trovammo dinnanzi ai primi passi della nostra meditazione. Noi possiamo leggere con animo tranquillo la diversa quantità di male che s'irroga in Francia, in Germania, in Italia agli autori dell'identico misfatto, senza fremere d'indignazione per sospetto di crudeltà, o palpitare per timore di mancata difesa. L'esperienza mostra che gli svariati provvedimenti rispondono con risultamenti analoghi alle vedute

dei respettivi legislatori, ed i principii assoluti del giure penale non ci danno sufficiente ragione di muover censura, non essendo bastevole a tanto la mera opinione dell' uomo, che altro non è in fin dei conti se non una congettura.

Per tal guisa ci siamo condotti a questa consolante conclusione, che malgrado la differenza sovente vistosissima che s' incontra nei varî codici contemporanei del mondo civile intorno alla quantità della pena minacciata avverso identici malefizi, non si ha sufficiente ragione di affermare che gli uni pecchino di indulgenzo, e gli altri di crudeltà; e tutti dobbiamo ugualmente tenerli giusti rispetto alle difformi condizioni dei popoli pei quali sono composti. Ma questa generica soluzione del problema ci apre l' adito ad una successiva ricerca, nella quale sta l' ultimo fine del mio presente discorso. Posto per le cose dette fin qui che la unità non sia condizione assoluta del giure penale, può ella cotesta unità divenire una sua condizione necessaria per la unificazione del Governo? Due città si reggevano ieri con due codici penali diversi. Nell' una di queste punivasi, a modo di esempio, l' omicidio improvviso colla detenzione temporaria; nell'altra con la perpetua. Nessuna delle due città aveva ieri ragione sufficiente di dire all' altra, voi siete ingiusta perchè punite troppo quel fatto: nè l' altra di dire all' una, voi siete ingiusta perchè troppo debolmente proteggete i cittadini avverso quel fatto. Ma oggi le due città sonosi affratellate spinte da reciproco affet-

to o per veduta di vantaggio comune. Riunite sotto unico reggimento potranno esse dir oggi ciò che ieri assolutamente non potevano dire? Il fatto dell'annessione, dal quale si svolgono tanti fenomeni politici e tanti fenomeni economici, sarà esso produttore eziandio di un fenomeno giuridico? Le due leggi penali che ieri dovevano dirsi giuste ambedue, saranno esse ad un tratto divenute ingiuste, intollerabili, repugnanti al principio della tutela giuridica, per quel fatto del politico congiungimento? Oppure cotesto fatto sarà un'accidentalità indifferente rispetto ai dettati della giustizia penale? Ecco il finale argomento delle mie meditazioni, alle quali non il solo amor della scienza mi spinge, ma benanco l'affetto verso questa patria nostra, la quale ognuno di noi brama di veder correre per le vie della giustizia e della moralità, sole garanti di una felicità duratura. La questione è palpitante pel nuovo reame d'Italia, che in fatto, dalla sua composizione fino al presente, è retto con tre diverse legislazioni penali. Il codice toscano del 1853-56 per la provincia toscana; il codice sardo lombardo per la parte settentrionale del Regno; il codice sardo napoletano per la parte meridionale. E tanto più è palpitante cotesta questione per noi, perchè dessa ci porta alla contemplazione del patibolo: alto e sanguinoso nelle maggiori provincie; rovesciato, spezzato e maledetto in Toscana. Questa difformità di regime punitivo tiene agitati gli spiriti. Dagli uni si teme che per la medesima ne va-

ciali la nuova unità politica, che vorrebbesi ogni di rafforzare con ogni modo possibile di cemento. Dagli altri si teme che l'attuazione contemporanea di tre penalità difformi nel medesimo regno sia uno spettacolo giornaliero d'ingiustizia. E l'agitazione dalle plebi risale all'aula legislativa, e dall'aula legislativa ritorno alle plebi, le quali aspettano con ansietà una parola che le faccia tranquille; ma finqui non l'ascoltano, mentre invece la voce partita dall'alto con promessa di sollecita unificazione aumenta le loro incertezze, accreditando il sospetto di pericolo nel presente. Cotesta parola io non ho certamente potenza, nè di proferirla, nè di provocarla, nè di suggerirla. Mi sia lecito peraltro di emettere la mia privata opinione in senso contrario del supposto bisogno della unità.

E primieramente rispetto a coloro che dalla mancante unità di legge penale apprendono un pericolo per la unità nazionale, e nella diversità dei codici per le differenti provincie veggono quasi una protesto contro la unificazione politica, della quale agognano la conservazione ed il compimento, a me pare che sulla scorta della esperienza (grande maestra della vita) possano bene dichiararsi insussistenti i loro timori. Senza risalire a storie di tempi trascorsi noi abbiamo nell' Europa contemporanea parecchi esempi, i quali ci mostrano come la difformità di giure penale nelle diverse provincie mente foccia ostacolo alla solidità di uno stato. Io non parlerò

della Svizzera la quale ho ventuno codici per i suoi ventuno cantoni, alcuni dei quali con la pena di morte, altri no, e tutti pieni di grandissime disuguaglianze nelle punizioni dei maleficii. Io non ne parlerò perchè, sebbene la Svizzera costituisca da lunga stagione sotto il punto di vista politico un unico stato, la sua costituzione federale potrebbe far parere sgradevole o disadatta la esemplificazione. Accennerò all'impero d'Austria che fino al 1852 si governò con differenti codici penali nelle diverse provincie. Accennerò al reame di Prussia che dal 1815 fino al 1851 prosperò con tre diverse leggi penali; accennerò al regno di Baviera che dal 1814 fino al 1861 ha avuto due codici penali difformi, e potrei accennare anche ad altri stati di Europa. Tutti cotesti stati furono essi meno gagliardi, furono essi meno potenti, costituirono essi meno una compatta unità politica, perchè la punizione di un delitto era differente da provincia a provincia? La storia mostra il contrario. Che se volesse dirsi non quadrare l'esempio perchè in cotesti paesi si trattava di popoli troppo difformi per favella e per modi, io rispondo che l'obietto sotto il punto di vista politico si ritorce, e sotto il punto di vista giuridico non fa questione che di meno o di più.

Sta nel rapporto giuridico la maggior somma del dubbio, poichè ascolto tutti i momenti asseverarsi come cosa non bisognevole di venire dimostrata, essere ingiustizia flagrante che due cittadini del medesimo stato incontrino per l'identico

fatto differente castigo, solo perchè fro l'uno e altro intercedette la distanza di poche spanne nel luogo della perpetrazione. Ed io pure ebbi un tempo come apodittico siffatto giudizio; e come apodittico lo terrei tuttavia se la differenziale estendere si volesse alla punibilità od impunibilità dei fatti congeneri, e non soltanto alla maggiore o minore severità del castigo. Ma in cotesta mia opinione su quest'ultimo rapporto mi hanno fatto vacillare il recente voto del Senato Italiano sulla proposta abolizione della pena di morte, e le paurose affermazioni sostenute dagli oppositori della proposta. Lo che ponendo io a confronto con quanto mi mostrava la storia, e con quanto io mi vedeva dattorno in questa provincia toscana, mi conduceva a ritornare sul mio pensiero.

Tostochè si è affermato e si è ripetuto nel Parlamento Italiano che vi abbiano delle provincie nel Reame d'Italia per le quali l'ufficio del manigoldo sia una politica necessità, io bisogna reverentemente protesti che avrei stentato a pensarlo: e nella mia qualità di toscano avrei creduto di fare ingiuria alle provincie sorelle col proferire siffatto anatema. Per me la riprovazione del supplizio capitale come difesa indiretta è proposizione che non conosce limiti di terreno: per me tutte le genti che sonosi strette sotto la bandiera Italiana sono ugualmente in grado di vedere attuato il desiderio secolare della proscrizione del carnefice. Ma così non parve al Senato, così non parve ad alcuni figli di coteste provincie, i

quali, riconosciuti per dottissimi e bene esperti, altamente proclamarono in faccia all'Europa non potersi governare la respettiva loro terra natale se od ogni tanto lo spettacolo di un capo reciso o di un cadavere penzolante non veniva a ringagliardire l'autorità dello stato. E cotesta opinione non accolta da una sezione del Parlamento, venne accettata come base legislativa dall'altra sezione più veneranda per esperienza e per senno; sicchè rimasta indecisa nell'aula legislativa rendette necessaria la contemplazione ipotetica della sua verità.

Io voglio dunque ammettere senza discussione, non per convincimento mio, ma per roverenza al pauroso senatoconsulto, la necessità della pena di morte nelle estreme provincie d'Italia nelle quali si vuole tuttavia conservata. Ecco allora la tesi della unità che non potendo svolgersi con la demolizione del palco nelle altre provincie, minaccia di svolgersi (orribile pensiero) colla inattesa erezione del medesimo nella provincia toscana; ed ecco la importonza del problema che mi sono proposto di esaminare risalendo ai principii.

Necessità si grida, necessità si è ripetuto, ed in faccia a questa ferrea parola la proposto dell'onorevole Deputato Mancini ha fatto naufragio nel Parlamento Italiano. Ma se dunque non si è parlato che di necessità o bisogno politico, se con questa sola idea si è potuto impedire la demolizione del palco, bisogna pur dire che cotesta necessità non si osò neppure dagli avversari no-

stri affermare come condizione inseparabile perpetua della razza umana, ma si allegò soltanto e soltanto vinse come condizione transitoria di alcuni popoli non ancora bastantemente quieti, non ancora bastantemente maturi. Una questione di opportunità fu quella che fece vacillare la umanitaria proposta. Ma la questione di opportunità è incontrastabilmente relativa. E se dessa è relativa per alcune provincie, vuole la logica che si riconosca come relativa nelle altre provincie. La unità non può sostenersi che sopra un principio assoluto. In faccia alla riconosciuta influenza delle condizioni relative, l'asserto della unità come debito di giustizia penale, diventa empirico e falso. Qual'è la ragione per cui se la pena di morte non può abolirsi in alcune città dell'Italia dove si vuol necessaria, debba essa ripristinarsi nella Toscana dove una secolare esperienza l'ha dimostrata non necessaria, e dove essa è repugnante al senso morale delle popolazioni? Io cerco la risposta a questa interpellazione, ma non veggo come possa rispondersi tranne ripetendo la parola unità, la quale è una *formula mistica*, e non una *dimostrazione*. In quanto a me non veggo davvero sufficiente ragione giuridica per la quale si debba convertire in un letto di procuste la giustizia penale. Se due provincie novellamente congiunte in un compatto politico hanno corso disugualmente nella via della civiltà, naturale mi sembra e conforme a giustizia che ciascuna si regga coi modi a sè convenienti, piuttos-

to che spinger l'una a correre a precipizio o respingere l'altra in un vergognoso regresso. Se l'ideale della giustizia assoluta fosse fondamento del diritto di punire, quella disparità di castigo sarebbe stata ingiusta ieri nè più nè meno come oggi. Se per lo contrario la legittimità della pena ha radice sulla necessità della tutela giuridica, non può trovare la sua misura che nei bisogni della difesa; che è quanto dire in un concorso di condizioni esteriori di fatto che sono indefinitamente variabili. Se il bisogno supposto di castigo maggiore in un luogo, e la sufficienza di castigo minore in un altro sussistevano ieri e tuttora sussistono oggi, ieri come oggi non vi è ingiustizia nella disparità, mentre invece nella parità vi sarebbe atrocissima; nè l'affratellamento sotto una stessa bandiera avrebbe potenza di farla sparire.

E se questa conseguenza appella alla giustizia od alla ingiustizia della pena, anzichè a meri riguardi di convenienza apparente, egli è manifesto che alla conseguenza medesima dovrebbe scendersi quando ancora vi fossero riguardi di convenienza che sembrassero consigliare la parificazione. Ma invece su tutta la linea delle penalità esistono nell'applicazione nostra delle particolari circostanze di convenienza che concorrono alla identica conclusione colle deduzioni logiche del principio fondamentale. Evvi una circostanza di diversità materiale fra Toscana e le altre provincie che ridurrebbe ad un vero vandalismo la immaginata parificazione delle pene. In Tosca-

na abbiamo eretti con grandi sacrificii tanti stabilimenti penitenziarii quanti bastano al bisogno della provincia. Delle altre non può dirsi altrettanto. E gli stabilimenti penitenziarii non sono nè un capestro, nè un palco che possa procacciarsi in breve ora: sono opera di anni, a compire la quale oltre le condizioni della disastrata finanza si frappone un ritardo non breve, insormontabile dal braccio umano, sia per gl impedimenti della stessa materialità, sia per il dovuto riguardo alla sanità dei reclusi che non potrebbe manomettersi senza barbarie.

Cotesta situazione dava testè occasione al senno pratico del Cavalier Peri di sostenere in un suo pregevole scritto, che l'abolizione del capitale supplizio per tutto il Regno era prematura finchè a ciò che toglievasi non si poteva con prontezza sostituire la solitudine della cella. E in cotesta osservazione vi era forse maggiore solidità che non ne offerisse contro la umanitaria proposta la sottile dialettica dell'onorevole Chiaves, o la brusca rettorica del rispettabile La Foresta: se non che cotesto obietto poteva esser di ritardo all'attuazione parziale, ma non cagione di ostacolo alla proclamazione del principio legislativo.

Ma cotesta medesima osservazione che recherebbe transitorio impaccio al desiderio di chi volesse estendere la penalità toscana alle altre regioni d'Italia, sorge come insormontabile barriera morale avverso il desiderio di chi volesse

procedere per la opposta via. Sarebbe, io lo ripeto, un vero vandalismo riportare in Toscana la galera e la detenzione promiscua, soltanto perchè si manca di sufficienti celle in altri paesi del Regno. La prevalenza giuridica e politica del sistema penitenziario (istituzione generata da un pensiero italiano costretto poscia, come è fatalità di questa terra infelice, a germogliare e crescere in suolo straniero) è ormai riconosciuta universalmente dalla scienza, e l'attuazione di cotesto sistema può dirsi il voto universale di Europa. Che se ancora non si vede compiuta in molti reami, ciò principalmente deriva da quel perpetuo ostacolo (che tante buone cose attraversa) delle strettezze finanziarie. Così le Cortes Spagnuole proclamarono con laudata alacrità che il sistema della detenzione promiscua scomparisse affatto dalla penisola per fare luogo alla carcerazione cellulare; ma l'applaudita legge rimase un pio desiderio quando il Ministro della Finanza fece conoscere che occorrevano circa quaranta milioni per eseguirla nel reame di Spagna. La dura necessità può dunque essere anche qui ostacolo al conseguimento del bene per alcune città. Ma dove un paese ha sostenuto l'enorme sacrificio di denaro che costa la realizzazione di cotesto bene, gettarlo via per amore di una ideale unità sarebbe poco meno che stoltezza. La differenza di penalità fra le diverse provincie italiane è dunque una vera necessità per un certo ordine di punizioni; e ognuno comprende che al diverso metodo di

detenzione vuole umanità e giustizia ad un tempo, che risponda una proporzione di differente durata. E se dunque è forza vulnerare il vagheggiato concetto della unità in una categoria di pene, e precisamente nella più frequente ed estesa, perchè a cotesto concetto dovrà obbedirsi soltanto quando si tratta della vita umana da immolarsi come olocausto alle problematiche esigenze della sicurezza sociale? Niente vale appo coteste considerazioni la paura posta innanzi da taluno che la penalità più mite in una provincia attragga in quella tutti i delinquenti del Regno. La provincia toscana accetta volentieri questa situazione d'immaginario pericolo, superba della sua esperienza e della convinzione contraria, poichè se parlasi delle pene minori è indubitato che dodici anni di carcere solitario sono pena più severa e più terribile che nol siano venti anni di galera. E ciò non ammette discussione. E se parlasi della pena estrema, l'ergastolo a vita, che è bastato a renderci sicuri fin qui benchè più angusti confini aumentassero le speranze d'impunità, basterà in avvenire poichè tali speranze vengono diradate per la cresciuta forza del Regno. Tale è il convincimento della popolazione toscana che unanime farebbe eco alla mia affermazione. Io poi, che vidi spesso i falsi monetarii partirsi dalla Toscana dove correvano rischio di breve detenzione per condursi ad esercitare le loro male arti nel già Ducato di Lucca, dove era minacciata a questo delitto la pena di morte, dovetti ridere e rido a questi

calcoli che s' imprestano ai colpevoli dalla fantasia dei nostri oppositori. Noi invece pensiamo che a maggiori perigli si esponga la sicurezza per la detenzione promiscua, che allontana la emenda del reo e che prepara le coalizioni dei malfattori, la reciproca istruzione al delitto, e lo induramento dei loro animi, in una parola la conversione del delitto dalla condizione transitoria di certe contingenze figlie della umana aberrazione alla condizione terribile di teoria sistematica. Nè finalmente ha valore l' obietto che un eminente giureconsulto recò già innanzi, e che dalla sua bocca raccolto è stato troppe volte ripetuto senza mai meditarlo.

A torto vi spaventate (si disse) delle penalità del codice sardo che a voi sembrano soverchiamente severe; a torto vi spaventate al pensiero che il carnefice possa tornare a funestare colla sua abborrita presenza le abitudini tranquille dei cittadini toscani. La unificazione sarà la spada di Achille che sana e ferisce, perchè le pene severe ed il manigoldo trarranno seco loro sull'Arno la giuria e quel generoso rimedio delle circostanze attenuanti poste in balìa dei giurati. È evidente da ciò che se i giurati toscani aborrono da quelle pene e dalla mannaja, essi potranno eluderle a talento loro con la dichiarazione dell' attenuanza. Con cotesto argomento dall' alto di una tribuna si volea persuadere i cittadini toscani a far buon viso al carnefice, promettendo loro che ei non sarebbe rimasto che una parola: ei si sarebbe assiso a diritta sulla

porta del Palazzo della Signoria immacolato ed innocuo nè più nè meno come il famoso Biancone che vi sta da sinistra.

Ma è cotesto un argomento che possa accettarsi dove la giustizia è in questione? Io qui debbo innanzi tutto protestare che sotto il punto di vista scientifico professo decisa avversione contro il sistema dell'ottenuanza lasciata dalla legge in libera balia dei giudicanti. Già fino dal 1840 in uno scritto che rendeva allora di pubblica ragione, io protestava contro cotesta dottrina per la quale la legge scende dal suo trono e s'insedia l'arbitrio del giudice. già allora diceva che con cotesto metodo si giuocava la vita degli uomini ad una lotteria, poichè troppo spesso la vita e la morte di un accusato dipendevano dal restare nell'urna fatale il nome di alcuni giurati piuttosto che di altri: siffatte mie convinzioni non sono in me cangiate per il volgere di cinque lustri nè per l'incontrir della fronte. Ma questa non è occasione di discutere siffatto tema, nè io voglio nella presente questione porre innanzi le mie particolari opinioni. Il sistema delle circostanze attenuanti non è che una transazione ed una transizione. È una transazione; e in questo senso prevalse in Francia per la legge del 28 aprile 1832, quando trovandosi a fronte nell'aula legislativa i due opposti partiti della severità e della mitezza, questo per poca fiducia di ottenere direttamente l'intento suo ebbe ricorso con benevolo intendimento a quel mezzo termine delle

attenuanti, preferendo accortamento il male minore al maggiore. È una transizione: dove la pubblica opinione innamorata per lunga abitudine delle pene severe ha bisogno di essere lentamente corretto, ed a correggerla si fo strumento l'esperienza provocata dallo stesso oracolo popolare dei giudici cittadini. Ma la provincia toscono non ha bisogno di transozione: nè trovasi in stato di transizione su questo proposito. L'orizzonte dello transizione è già di lunga mano varcato per lei; nè può aderire ad un potto di strolcio a pericolo di sottoscriverlo col sangue umano.

Del resto tornando a guardare intrinsecamente cotesto argomento, chiaro si scorge la contradizione che lo vizia: poichè mentre si vuol sostenere lo tesi della unità legislativa si presuppone per ottenerla che l'unità di fatto non sia per avvenire nel regno; si dice che il legislotore deve unificare per la ragione che i giudici popolari non unificheranno giammai. A noi non persuade l'animo cotesto modo di ragionare. O l'unità è voluta da un sommo principio di giustizia; ed il legislatore deve procacciare che ella riesca uno costante realtà di fatto, e non oppagarsi di proclamarla nella speranza che essa non sia. O vi sono ragioni per deflettere da cotesta unità, ed a quelle deve occordare lo stesso legislatore la sua sanzione immutabile. E chi non vede quanto vi sia di assurdo in cotesto concetto di minacciare una pena nella fiducia che mai non venga applicata? Chi non sente che la ragione di sanziona-

re una legge penale desunta dal calcolo che mai non si presti la pietà dei giudici ad eseguirla è la più amara censura che diriger si possa contro la legge medesima?

D'altronde è facile comprendere che sette giurati non rappresentano la pubblica opinione, tranne per una finzione speculativa. E prescindendo dallo osservare che per l'affratellamento delle provincie e per i capricci della sorte potendo avvenire che in un consesso di giurati composto a Firenze si trovi a dar voto una maggioranza di giurati non toscani, è pur sempre evidente che per cotesta guisa un sommo dettato di giustizia si lascia dipendente dalle eventualità, dalle preoccupazioni dei partiti, dalle antipatie contro un accusato, e dalle momentanee esaltazioni popolari. O l'unità vi deve essere, o non vi deve essere. Ecco a senso mio la primaria ed unica questione che vuole esser decisa: ed essa deve venir decisa non secondo i palpiti di sette cuori, ma secondo i calcoli della fredda ragione.

E che la unità di legislazione penale non sia un bisogno assoluto di giustizia nè di politica, io ve l'ho dimostrato a priori nell'esordio di questo mio ragionamento, e sono venuto a dimostrarvelo a posteriori col fare l'applicazione della tesi alle circostanze presenti di questa carissima patria nostra. La unità legislativa è certamente l'ultimo termine al quale tende la umanità nel suo perpetuo viaggio verso un indefinito avvenire; ma la unificazione legislativa, specialmente in materia

penale, vuole come precedente la unificazione delle condizioni morali dei popoli. Il progresso è ritardo se troppo si spinge innanzi chi non ha ancora forze adatte alla corsa, il progresso si converte in un barbaro regresso se si spingono indietro coloro che già sonosi avvantaggiati nel santo pellegrinaggio della civiltà universale. Il voto del nostro cuore, la nostra ferma opinione non conosce in quanto al supplizio capitale ne limiti di luogo, ne condizioni nessune. Noi tuttora speriamo che Italia intera si onori una volta della proscrizione del carnefice, e che gettati via gl' inciampi delle trepidanti abitudini i nostri legislatori abbiano il coraggio di proclamare la inviolabilità assoluta della vita umana. Ma se vogliono avversi destini che ancora non suoni questa ora sospirata da tanti, deh! almeno non si vegga un capo reciso dalla mannaia insanguinare le nostre vie, nè ci sia forza all' inusato spettacolo inorridita esclamare, quella è una vittima della unificazione italiana!

Prezzo Centesimi 80.